

FOCUS

Proposta di legge costituzionale (Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1

22 ottobre 2007

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
Aurelia Jannelli*

*A cura di:
Chiara Casagrande*

*Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale e Roberto Ozella*

1. Premessa

La proposta di legge costituzionale (Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) è il risultato dell'unificazione di una serie di proposte di legge costituzionali che sono volte a modificare la parte II della Costituzione concernente l' "Ordinamento della Repubblica".

A differenza della legge costituzionale (Modifiche alla parte II della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2005, n. 269¹, sottoposta, con esito negativo, a referendum confermativo il 25 e 26 giugno 2006, tale proposta incide, in particolare, sulla forma di governo, cioè sul modo con il quale le funzioni fondamentali dello Stato vengono ripartite tra gli organi costituzionali e i rapporti che si instaurano tra tali organi.

L'elemento che la connota è la scomparsa del cosiddetto bicameralismo perfetto² e la nascita del Senato federale³.

Il percorso che la proposta deve seguire è ancora lungo. L'articolo 138 della Costituzione prevede, infatti, una doppia approvazione da parte di entrambe le camere, richiede la maggioranza assoluta nella seconda votazione e prevede la possibilità di referendum⁴.

¹ La citata legge costituzionale modificava in maniera più incisiva il titolo II, intervenendo sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri (questi avrebbe potuto revocare i ministri, dirigere la politica degli stessi non più coordinando l'attività dei ministri ma determinandola), della ridefinizione della composizione della Corte Costituzionale, della modifica al titolo V della Costituzione, riscrivendo l'articolo 117 e incidendo quindi sulla ripartizione della funzione legislativa fra stato e regioni.

Per un approfondimento sulle novità che la legge voleva introdurre si rinvia a <http://www.astrid-online.it/Dossier--r/Modifiche-/index.htm> e a

http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_costituzionale_del_2006.

Si segnala il seguente indirizzo dedicato all'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione:

<http://www.senato.it/commissioni/102073/114280/114296/114297/sommarioindaginiriunite1.htm>

² Infatti, solo i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, i disegni di legge in materia elettorale, i disegni di legge in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, i disegni di legge concernenti l'esercizio di alcune funzioni dello Stato espressamente indicate, l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza e i disegni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche saranno sottoposti all'esame di entrambi i rami del Parlamento.

In tutti gli altri casi la funzione legislativa sarà esercitata dalla sola Camera dei deputati che avrà anche il compito esclusivo di dare la fiducia al governo.

³ Per senato federale, si intende il senato inteso come organo destinato alla rappresentanza delle autonomie regionali. Si rinvia alla lettura dell'articolo 57 della Costituzione così come previsto dalla proposta di riforma costituzionale.

⁴ Si ricorda che alla Commissione Affari costituzionali è stata assegnata anche la proposta di legge costituzionale C. 795 recante: "Modifica dell'articolo 138 della Costituzione concernente la procedura di revisione costituzionale" (http://www.camera.it/dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?Pdl=795).

Art. 138 della Costituzione (Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali)

2. L'iter

Questo “*Focus*” vuole fare il punto sull'*iter*, mettendo in evidenza le modifiche più significative proposte; si continuerà a seguire il procedimento di revisione che, quindi, sarà oggetto di nuovi approfondimenti.

- **Presentazione:** l'8 maggio 2006 viene presentata la proposta di legge costituzionale (C. 553) (Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani). In seguito a questa prima proposta (testo base) vengono presentate altre proposte di modifica della seconda parte della Costituzione (C. 1524; C. 2335; C. 2382; C. 2479; C. 2572; C. 2574; C. 2576; C. 2578; C. 2586; C. 2715; C. 2865)⁵.
- **Assegnazione:** il 29 maggio 2007 la proposta C 553 è assegnata, in sede referente, alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati.
- **Primo testo unificato** adottato dalla Commissione Affari Costituzionali come testo base: 21 giugno 2007.
- **Secondo testo unificato** adottato dalla Commissione come testo base: 3 ottobre 2007.
- **Ulteriori emendamenti e subemendamenti:** l'11 ottobre 2007 la commissione approva ulteriori emendamenti al testo.
- **Pareri delle commissioni:** la Commissione Bilancio⁶ e la Commissione bicamerale per le Questioni regionali⁷ hanno espresso, in data 16 ottobre

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

⁵ In data 17 ottobre 2007 sono stati assegnate alla Commissione Affari Costituzionali della Camera anche le proposte di legge costituzionali n. 3139 (presentata il 10 ottobre 2007) e 3151 (presentata il 15 ottobre 2007).

⁶ La discussione sul parere della Commissione Bilancio è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/dati/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/dati/leg15/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/dati/leg15/lavori/bollet/200710/1017/html/01/>

2007, parere positivo, quest'ultima con osservazioni, agli articoli di modifica.

- La Commissione Affari Costituzionali ha **concluso** l'esame, dando mandato ai relatori, in data 17 ottobre 2007⁸.
- **Comitato dei nove**⁹: si riunisce il 23 ottobre 2007

La proposta nel suo iter può essere seguita al seguente indirizzo:

http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?Pdl=553

3. Le principali modifiche alla Costituzione introdotte dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel provvedimento approvato.

Si segnalano qui le principali novità, rinviando al successivo punto 4 per la lettura puntuale di tutte le modifiche in quanto evidenziate in grassetto.

Articolo 55

Prevede che il Parlamento sia composto, oltre che dalla Camera dei deputati, dal Senato **federale**.

⁷ Il parere è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/dati/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/dati/leg15/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/dati/leg15/lavori/bollet/200710/1017/html/01/>. Presso il settore è consultabile anche la bozza di relazione finale dell'Indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione svolta dalle Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato - 12 ottobre 2007.

⁸ Al seguente indirizzo è disponibile il testo della relazione della commissione Affari costituzionali della Camera presentata alla Presidenza il 17 ottobre 2007:

http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0033820

⁹ Il Comitato dei nove, ai sensi dell'articolo 86, terzo comma, del Regolamento della Camera, esamina i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea.

Articolo 56

Il numero dei deputati passa dagli attuali 630 a **500**, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Si abbassano da 25 a **18** gli anni necessari per potere essere eletti deputati (elettorato passivo).

Articolo 57

Il senato è sempre eletto a base regionale, ma con modalità diverse.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti :

- dal Consiglio regionale, al proprio interno;
- dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

E' prevista quindi un'elezione di tipo indiretto¹⁰. Il numero dei senatori eletti dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali è fissato in relazione al numero di abitanti.

Articolo 58

Tale disposizione, relativa all'età minima per essere eletti al Senato, viene soppressa non avendo più ragion d'essere, poiché per il Senato è prevista un'elezione indiretta.

Articolo 60

Il Senato diventa un organo permanente. I **senatori** rimangono **in carica fino** alla data della **proclamazione dei nuovi senatori** della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun **Consiglio regionale** e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano **non** può essere **prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra**. Con

¹⁰ L'eletto non è scelto dal popolo ma dai suoi rappresentanti.

la **proroga** di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è **prorogato** anche il **mandato** dei **senatori in carica**.

Articolo 70

Fine del bicameralismo perfetto. La **funzione legislativa**, che la Costituzione vigente prevede sia esercitata collettivamente dalle due Camere, è esercitata **collettivamente** dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica **solo nei seguenti casi**:

- a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
- b) disegni di legge in materia elettorale;
- c) disegni di legge in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- d) disegni di legge concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma¹¹; 116, terzo comma¹²; 117, commi quinto e nono¹³; 120, secondo comma¹⁴; 122, primo comma¹⁵; 123, quinto comma¹⁶; 132, secondo comma¹⁷, e 133, primo comma¹⁸;

¹¹ "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

¹² "Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

¹³ "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato".

¹⁴ "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

¹⁵ "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi".

¹⁶ "La legge dello Stato disciplina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali", comma previsto dalla proposta di legge costituzionale in esame.

¹⁷ "Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i

- e) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) disegni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

I **disegni di legge che determinano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117**, terzo comma sono individuati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, al fine dell'assegnazione al Senato federale. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In **tutti gli altri casi**, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, **su richiesta di un quinto dei suoi componenti**, può approvare **modifiche** sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. **Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge è promulgata.** Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 76

In questo articolo, concernente, la delega della funzione legislativa, viene previsto il **parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi**, predisposti dal Governo

Articolo 77

All'articolo 77 viene aggiunta una disposizione per cercare di arginare il fenomeno della reiterazione dei decreti legge.

Il Governo non può, mediante decreto:

Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".

¹⁸ "Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione".

- rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge;
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; conferire deleghe legislative;
- attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Articolo 79

La legge per la concessione dell'**amnistia** e dell'**indulto** è deliberata esclusivamente dalla **Camera dei deputati**.

Articolo 83

Viene **soppressa** la previsione per cui alla **elezione del Presidente della Repubblica** partecipano anche **tre delegati delle regioni**; infatti le regioni partecipano a tale elezione direttamente attraverso i propri senatori.

Articolo 84

L'**età** per essere eletto **Presidente della Repubblica** scende da cinquanta a **quaranta anni**.

Articolo 86

Le **funzioni del Presidente della Repubblica**, in ogni caso che egli **non possa adempierle**, sono esercitate non più dal Presidente del Senato, ma dal **Presidente della Camera dei deputati**.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può **sciogliere** la **sola Camera dei deputati**, essendo il Senato organo permanente (vedi articolo 60).

Articolo 94

La **fiducia** è accordata e revocata **solamente** dalla **Camera** mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Aumenta il *quorum* richiesto per la mozione di sfiducia, che diventa quindi una sfiducia “costruttiva”: deve essere firmata da **almeno un terzo** dei componenti della Camera (ora da almeno un decimo).

Articolo 123

Alla disposizione già esistente secondo la quale in ogni Regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali, viene aggiunta la previsione per cui la **legge dello Stato** disciplina i **principi fondamentali** per la **formazione** e la **composizione** dei **Consigli delle autonomie locali**.

4. Il testo comparato

Testo comparato tra la costituzione vigente e il testo approvato dalla I commissione (affari costituzionali) della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007¹⁹

Costituzione vigente	AC 553 e abb. Modifiche apportate in I Commissione alla Camera
<p>Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
<p>Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>

¹⁹ Per la redazione della tabella sono stati utilizzati testi tratti dal sito www.astrid-online.it e dal sito della Camera dei deputati, www.camera.it

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

Art. 57.

Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero. In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

In ciascuna Regione il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;

nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;

dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali

	<p>delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.</p> <p>L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol .</p>
<p>Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.</p>	<p>Art. 58. <i>Abrogato.</i></p>
<p>Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p>Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.</p>

<p>Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p>Art. 61. L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>
<p>Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p>Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>
<p>Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;b) leggi in materia elettorale;c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;d) leggi concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di

garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.

<p>Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito .</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>
<p>Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>	<p>Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 77.</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77.</p> <p>Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p>Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.</p> <p>Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.</p>
---	---

<p>Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p>Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
<p>Art. 80 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p>Art. 80 E' autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>
<p>Art. 81 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p>	<p>Art. 81 Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p>
<p>Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio</p>	<p>Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Abrogato L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio</p>

segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici . L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici . L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica . Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato . In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

<p>Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>
<p>Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
<p>Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.</p>	<p>Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di</p>

	<p>questo, nomina e revoca i ministri.</p>
<p>Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>Art. 94. Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 122.</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi .</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 122.</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>
---	---

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

La legge dello Stato disciplina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali.

<p>Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica . Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p>Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>
<p>Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune (201) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per</p>	<p>Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune (201) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per</p>

<p>ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari</p>	<p>ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari</p>
--	---

Norme Transitorie

ART. 21

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'art. 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all'art. 57, quinto e sesto comma, della

Costituzione, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

ART. 22

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia alle disposizioni della presente legge costituzionale esse si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.